Conto corrente con la posta

Anno 84° — Numero 146

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 25 giugno 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 maggio 1943-XXI, n. 506.

Adeguamento delle cauzioni commerciali previste dal R. decreto-legge 16 dicembre 1926-V, n. 2174, sulla disciplina della vendita al pubblico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La cauzione prevista dall'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926-V, n. 2174, riguardante la disciplina della vendita al pubblico, è fissata nella misura seguente:

lire 500 per i redditi annui di ricchezza mobile non superiori alle lire 5000;

lire 25 per ogni 100 lire e frazioni di 100 lire per i redditi annui di ricchezza mobile da oltre 5000 lire fino a lire 20.000;

lire 30 per ogni 100 lire e frazioni di 100 lire per i redditi annui di ricchezza mobile di oltre 20.000 lire.

La cifra massima della cauzione è fissata in lire 30.000.

Art. 2.

La commisurazione delle cauzioni al reddito di ricchezza mobile deve essere effettuata in base all'ultimo accertamento del competente Ufficio distrettuale delle imposte.

Per gli esercizi misti di produzione e vendita dovrà essere presa in considerazione solo la parte di reddito relativa all'attività di vendita.

Le cauzioni relative a nuovi esercizi saranno sempre costituite per l'importo di lire 500 salvo conguaglio col reddito di ricchezza mobile dopo il primo accertamento del reddito stesso.

Art. 3.

Nulla è innovato alle disposizioni che riguardano il versamento, la integrazione, la custodia, l'incameramento e lo svincolo della cauzione.

Art. 4.

Nella prima applicazione della presente legge la Confederazione fascista dei commercianti è autorizzata a sostituirsi ai depositanti, nel versamento del supplemento delle cauzioni già costituite presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, e disposizioni successive, sino alla concorrenza prevista dall'art. 1 della presente legge.

Art. 5.

La Confederazione fascista dei commercianti è incaricata di determinare in via provvisoria l'importo globale di ciascuna cauzione sulla base dei risultati degli ultimi accertamenti effettuati dagli Uffici distrettuali delle imposte per i redditi di ricchezza mobile e di determinare altresì per differenza l'importo del supplemento di cauzione dovuto da ciascun depositante.

Art. 6.

La Confederazione fascista dei commercianti verserà in unica soluzione, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Cassa depositi e prestiti e per essa alla Tesoreria centrale per la provincia di Roma, ed alle Sezioni di Regia tesoreria presso la Banca d'Italia, per le altre provincie, titoli di rendita 5 per cento per un importo pari alla somma corrispondente al supplemento di cauzione dovuto da ciascun depositante, e provvederà al ritiro delle relative polizze o dichiarazioni provvisorie.

I depositi supplementari di cui sopra debbono essere iscritti in proprietà dei singoli depositanti.

Art. 7.

La Confederazione fascista dei commercianti recupererà a carico dei singoli depositanti la spesa occorsa alla costituzione del supplemento di cauzione da ciascuno di essi dovuto, mediante la compilazione di ruoli speciali, che saranno posti in riscossione, con le stesse norme stabilite per i ruoli dei contributi sindacali obbligatori.

Art. 8.

I ruoli speciali di recupero di cui all'articolo precedente saranno formati ripartendo in nove rate bimestrali la somma occorsa per l'acquisto dei titoli rappresentanti il supplemento di cauzione da ciascuno dovuto e per il pagamento dei diritti di bollo e di registro inerenti alla costituzione del deposito supplementare, maggiorata delle spese accessorie e dei relativi interessi 5 per cento decorrenti dalla data di acquisto dei titoli stessi fino alle scadenze delle singole rate bimestrali.

I singoli depositanti potranno versare anticipatamente alla Confederazione fascista dei commercianti in unica soluzione la spesa occorsa per la costituzione del supplemento di cauzione. Il depositante che avrà liberato interamente il suo debito entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, non sarà compreso nel ruolo speciale di recupero.

Sono esclusi dalla integrazione i depositi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata disposta la restituzione, ancorchè i relativi ordinativi non siano stati ancora eseguiti.

Art. 9.

La Confederazione fascista dei commercianti trasmetterà ai Comuni competenti, con elenco nominativo, le polizze e le dichiarazioni provvisorie rilasciate per ciascun depositante, quale prova del versamento del supplemento della cauzione.

I Comuni, eseguiti i necessari controlli, ed effettuate le prescritte annotazioni di competenza, provvederanno alla consegna agli interessati delle polizze o dichiarazioni provvisorie di cui sopra.

I Comuni, nel caso che riscontrassero insufficiente la cauzione prestata, ne ordineranno la integrazione. Nel caso invece che la cauzione prestata risultasse maggiore di quella dovuta ordineranno lo svincolo della eccedenza.

Art. 10.

Sui depositi integrati, liberati dal vincolo cauzionale, è costituito, fino al 31 dicembre 1946, privilegio, con diritto di prelazione su qualsiasi altro credito e privilegio generale e speciale, salvo quello stabilito dall'ultimo comma dell'art. 13 del R. decreto 16 dicembre 1935-XIV, n. 2141, a garanzia del recupero della somma iscritta al ruolo ai sensi dell'art. 8 della presente legge.

Tale privilegio sarà prorogato nei confronti di quei depositi per i quali la Confederazione fascista dei commercianti comunicherà alla Cassa depositi e prestiti, alla scadenza del termine indicato nel precedente comma, un residuo debito non soddisfatto.

Il privilegio di cui sopra cesserà in ogni caso dal giorno in cui il depositante dimostrerà con dichiarazione della Confederazione fascista dei commercianti di avere estinto il proprio debito.

Art. 11.

L'ammontare annuo degli interessi delle cauzioni, come sopra integrate, di pertinenza dei rappresentati dalla Confederazione fascista dei commercianti, sarà devoluto alla Confederazione stessa a titolo di contributo sindacale, ai sensi dell'art. 48 del R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 484.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a provvedere al versamento, a norma del comma 1° dell'art. 64 del citato R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 484, delle somme corrispondenti agli interessi di cui sopra.

... misura del contributo sindacale dei commercianti, previsto dall'art. 49 del R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484, e stabilito nei confronti dei commercianti soggetti all'imposta sui redditi di ricchezza mobile in aliquote sul reddito accertato nelle categorie *B* e *C*-1 e nei confronti dei commercianti non soggetti a tale imposta in un'aliquota fissa, sarà determinata, per l'anno 1942 e per i successivi, dal Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per le finanze in quote il cui gettito, unitamente all'ammontare complessivo degli interessi cauzionali previsti al 1° comma, non sia superiore al fabbisogno normale medio della Confederazione desunto dal bilancio di previsione dell'esercizio 1942, approvato a norma delle leggi vigenti.

E' conseguentemente abrogato il comma 2° del predetto articolo 49 del R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 484.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANETTI — DE MARSICO — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 10 maggio 1943-XXI, n. 507.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 583, relativo al trattamento economico spettante ai personali militari e militarizzati che fanno parte di comandi, enti, reparti e servizi costituenti le Forze armate operanti, nonchè al personale militare che presta servizio nella zona delle operazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 583, concernente il trattamento economico spettante ai personali militari e militarizzati che fanno parte di comandi, enti, reparti e servizi costituenti le Forze armate operanti, nonchè al personale militare che presta servizio nella zona delle operazioni, con le seguenti modificazioni:

L'art. 2 è sostituito dal seguente:

« Salvo le limitazioni e le estensioni esplicitamente stabilite dal presente decreto, il trattamento economico da esso previsto spetta:

a) al personale militare e militarizzato che fa parte di comandi, reparti, servizi, enti vari militari e stabilimenti costituenti le Forze armate operanti;

b) al personale militare di comandi, reparti, servizi, enti vari militari e stabilimenti non appartenenti alle Forze armate operanti, che si trovino nella zona delle operazioni;

c) al personale militare di comandi, reparti, servizi ed enti vari militari e stabilimenti non appartenenti alle Forze armate operanti e che si trovino fuori della zona delle operazioni, al quale per peculiari caratteristiche esclusivamente militari ed attinenti alle operazioni di guerra, il Comando Supremo determini, d'intesa con il Ministero delle finanze, di applicarlo ai soli fini economici. In tale caso l'indicato trattamento non può comunque essere accordato in misura superiore a quella assegnata al personale di cui alla precedente lettera *b*) ».

Ai fini di cui alla lettera *a*):

1) la mobilitazione, atto essenziale perchè un qualsiasi comando, reparto, servizio, ente vario militare e stabilimento possa essere compreso tra le Forze armate operanti, non è mai presunta, non può essere rilevata per induzioni o per deduzioni, ma deve risultare da un ordine specifico del Comando Supremo, dello Stato Maggiore del Regio esercito o della Regia marina o della Regia aeronautica o del Comando superiore Forze armate dell'Africa Settentrionale o del Comando superiore Forze armate dell'Africa Orientale Italiana o del Ministero dell'Africa Italiana;

2) i criteri di massima, in base ai quali i comandi, reparti, servizi, enti vari militari e stabilimenti possono essere compresi tra le Forze armate operanti, sono stabiliti e, ove occorra, variati dal Comando Supremo, su proposta degli organi di cui al precedente n. 1);

3) sono enti militari tutti quelli contemplati dalle disposizioni sugli ordinamenti di pace e di guerra delle Forze armate dello Stato sopraindicate o che, comunque, siano dichiarati tali dal Comando Supremo.

All'art. 3, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

c) l'indennità di alloggio è conservata agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa che ne abbiano diritto in base alle disposizioni relative al tempo di pace, anche se facciano parte di comandi, reparti, servizi, enti vari militari e stabilimenti costituenti le Forze armate operanti, tranne nel caso che essi abbiano famiglia a carico provvista di alloggio gratuito fornito dall'Amministrazione.

All'art. 6 è aggiunto il seguente comma:

Le modalità per il pagamento degli assegni al personale delle Forze armate operanti in Stati stranieri alleati sono stabilite dai Ministri competenti.

All'art. 10, il secondo comma è sostituito dal seguente:

Il soprassoldo di operazioni, in misura pari alla metà di quella innanzi indicata, spetta:

a) al personale militare di comandi, reparti, servizi, enti vari militari e stabilimenti non appartenenti alle Forze armate operanti dislocati nella zona delle operazioni;

b) al personale militare e militarizzato dei comandi, reparti, servizi, enti vari militari e stabilimenti appartenenti alle Forze armate operanti dislocati fuori della zona delle operazioni.

All'art. 11, è soppresso l'ultimo comma.

All'art. 12 i primi cinque commi sono sostituiti dai seguenti:

Restano invariate tutte le disposizioni vigenti per il tempo di pace che regolano il vitto per il personale della Regia marina e della Regia aeronautica.

Al rimanente personale militare e militarizzato, di qualsiasi grado, compresi gli ufficiali della Regia marina in servizio a terra, che già non ne sia provvisto in base alle disposizioni vigenti, è concessa, normalmente in natura, una razione viveri, qualora:

a) appartenga a Forza armata operante nella zona delle operazioni;

b) appartenga ai comandi, reparti, servizi, enti vari militari e stabilimenti indicati nelle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 10.

La razione viveri fa parte del complesso degli assegni dovuti al personale.

Nei casi che saranno previsti dalle disposizioni da emanarsi ai sensi dell'art. 52 del presente decreto, al personale, escluso quello indicato nel primo comma del presente articolo, la razione viveri potrà essere corrisposta in contanti. La misura relativa è fissata in lire 7 e sarà, se del caso, riveduta dai Ministri interessati, di concerto col Ministro per le finanze.

Qualora la razione viveri, nei casi particolari che saranno indicati dalle disposizioni da emanarsi ai sensi dell'art. 52 del presente decreto, venga corrisposta in contanti per constatata grave difficoltà di somministrarla in natura da parte dell'Amministrazione, la misura del compenso sarà maggiorata del 50 per cento.

Agli articoli 15 e 18 le parole: « dal regolamento » e « dal predetto regolamento », sono sostituite dalle altre: « dalle disposizioni da emanarsi ai sensi dell'articolo 52 del presente decreto ».

All'art. 19, il secondo comma è sostituito dal seguente:

Agli ufficiali appartenenti alle Forze armate operanti dislocati fuori della zona delle operazioni ed a quelli dei comandi, reparti, servizi, enti vari militari e stabilimenti non appartenenti alle Forze armate operanti, ma dislocati nella zona delle operazioni, l'indennità è dovuta in misura pari alla metà di quella determinata dalla tabella indicata nel comma precedente.

All'art. 39, il secondo comma è sostituito dal seguente:

Hanno carattere militare soltanto le missioni compiute dal personale militare e militarizzato che presta servizio presso uno degli enti contemplati dal precedente art. 2, n. 3.

All'art. 41, il primo comma è sostituito dal seguente:

Alle famiglie del personale nazionale militare e militarizzato prigioniero di guerra del nemico, internato o disperso, quale che sia la sua posizione di fronte agli obblighi di servizio nel Regno, sarà corrisposta mensilmente, a titolo di anticipazione, fino al ritorno dalla prigionia o dall'internamento o fino all'accertamento della morte o alla dichiarazione di irreperibilità, e sempre che il prigioniero, internato o disperso, non si trovi nelle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 40, una somma pari, rispettivamente, alla metà o ad un terzo, a seconda che si tratti di famiglia acquisita o di famiglia originaria a carico, di quanto dovuto al prigioniero o all'internato ai sensi dell'articolo precedente.

All'art. 47, i primi quattro commi sono sostituiti dai seguenti:

Durante il tempo nel quale spettano gli assegni indicati dal precedente art. 1 e per il personale che ne beneficia sono sospese le indennità eventuali stabilite per il tempo di pace, salve le eccezioni previste dal presente decreto. E' però conservato il trattamento di pace se più favorevole.

Le indennità di marcia e di aeromanovra sono elevate a lire 6 giornaliere per i sergenti maggiori e sergenti ed a lire 0,50 per i graduati e militari di truppa, al lordo delle riduzioni del 12 per cento stabilite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertiti in legge, rispettivamente, con le leggi 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e 14 giugno 1934-XII, n. 1038.

L'indennità di approntamento istituita con la legge 18 aprile 1940-XVIII, n. 442, è soppressa dall'11 giugno 1940-XVIII.

Al personale dei comandi, reparti, servizi ed enti vari militari non appartenenti alle Forze armate operanti e non dislocati nella zona delle operazioni, mobilitati o non, spetta, in modo continuativo, l'indennità di marcia o di aeromanovra, qualora siano dislocati fuori della loro sede ordinaria.

All'art. 48, il quarto comma è sostituito dal seguente:

Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con quello per le finanze, saranno precisate le indennità ed i soprassoldi per servizi e posizioni speciali che sono cumulabili con il soprassoldo di operazioni.

All'art. 49 è aggiunto il seguente comma:

Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano anche al personale non contemplato dall'articolo 2 del presente decreto, purchè, ove trattisi di militari provenienti dal congedo, il richiamo od il trattenimento in servizio sia stato disposto per mobilitazione.

All'art. 52 è aggiunto il seguente comma:

Con lo stesso decreto Reale può stabilirsi che le disposizioni e le norme prevedute dal comma precedente abbiano, in tutto o in parte, effetto retroattivo.

All'art. 53, il n. 4) è sostituito dal seguente:

4) disposizioni sul trattamento economico del personale militare e militarizzato delle truppe libiche e delle forze militari terrestri dell'Africa Orientale Italiana impartite al Governo della Libia ed al Governo generale dell'Africa Orientale Italiana dal Ministero dell'Africa Italiana con i telegrammi n. 16675 e n. 16676 del 15 giugno 1940-XVIII e successive norme complementari, le modificazioni apportatevi con i telegrammi n. 18636 e n. 18637 del 27 luglio 1940-XVIII e con il dispaccio n. 976321/6 del 9 ottobre 1940-XVIII, nonchè le disposizioni emanate in materia dal Governo della Libia e dal Governo Generale dell'Africa Orientale Italiana con l'assenso o con il successivo benestare del Ministero dell'Africa Italiana, di concerto con quello delle finanze.

All'art. 53, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

E' data sanatoria per i maggiori assegni limitatamente a quelli pagati in conseguenza del ritardo con cui gli enti interessati hanno avuto notizia:

a) delle variazioni apportate al trattamento economico di guerra sia con le disposizioni innanzi citate, sia con il presente decreto e con le disposizioni da emanarsi ai sensi del precedente art. 52;

b) delle variazioni apportate ai territori dichiarati in stato di guerra o zona delle operazioni;

c) delle rettifiche e degli annullamenti di precedenti ordini di mobilitazione.

All'art. 54 è aggiunto il seguente comma:

L'indennità per spese di rappresentanza è però dovuta sempre nella misura contemplata dalla citata tabella II al Capo di Stato Maggiore Generale ed ai Capi di Stato Maggiore del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Art. 2.

Sono sanzionati i provvedimenti adottati, dal 1° marzo 1941-XIX alla data di pubblicazione del decreto Reale preveduto dall'art. 52 del R. decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 583, in base alle disposizioni contenute nella parte seconda delle Istruzioni relative al trattamento economico del personale militare e militarizzato mobilitato per la guerra, approvate con decreto 11 giugno 1940-XVIII, del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra e per l'aeronautica, ed in base alle altre disposizioni sanzionate con l'art. 53, nn. 2, 4 e 5 dello stesso Regio decreto-legge, qualora siano più favorevoli per gli interessati delle disposizioni contenute nel citato decreto Reale.

Art. 3.

Le modificazioni apportate con la presente legge al R. decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 583, hanno vigore dal 1° marzo 1941-XIX.

E' data sanatoria per i pagamenti già effettuati ai sensi del soppresso ultimo comma dell'art. 11 del Regio decreto-legge citato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 18 maggio 1943-XXI, n. 508.

Autorizzazione al Ministro per l'aeronautica ad assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In aggiunta alle autorizzazioni disposte con precedenti provvedimenti, il Ministro per l'aeronautica è autorizzato ad assumere impegni per spese di carattere eccezionale connesse allo stato di guerra entro il limite di lire sei miliardi, oltre gli interessi sui pagamenti ratizzati ai sensi del R. decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 27.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto, in relazione al fabbisogno, all'iscrizione in bilancio delle somme necessarie per i pagamenti da effettuare in dipendenza degli impegni di cui al precedente articolo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

REGIO DECRETO-LEGGE 13 maggio 1943-XXI, n. 509.
Modificazioni all'Ordinamento forense.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Regio decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore;

Visto il R. decreto 22 gennaio 1934-XII, n. 37, contenente norme integrative e d'attuazione del R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, citato;

Visto la legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 254, che reca modificazioni all'Ordinamento forense;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, sull'istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze e con il Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli esami di procuratore possono aver luogo anche in località diversa dalla sede della Corte d'appello.

Il Ministro per la grazia e giustizia, qualora stabilisca, ai sensi dell'art. 1, n. 4, della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 254, contenente modificazioni all'Ordinamento forense, che gli esami di procuratore debbano svolgersi presso il Ministero di grazia e giustizia, può disporre tuttavia che le prove scritte abbiano luogo per una o più Corti d'appello in sedi da determinarsi con suo decreto.

Durante lo stato di guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione di esso, non si applicano agli esami di procuratore le disposizioni dell'art. 19 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'Ordinamento forense, concernenti i termini per i pareri delle organizzazioni sindacali e quelli relativi all'emanazione del decreto che fissa gli esami.

Art. 2.

Nel caso preveduto dal secondo comma dell'articolo precedente il tema per le prove scritte è dato dal Ministro per la grazia e giustizia e la vigilanza sullo svolgimento di esse è esercitata da un apposito Comitato composto di magistrati e coadiuvato da cancellieri, nominati dal Primo presidente della Corte d'appello nel cui distretto hanno luogo le prove stesse.

Il Ministro può disporre che nel Comitato intervenga un proprio rappresentante, a norma dell'art. 1, n. 14, della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 254.

I lavori dei candidati sono trasmessi immediatamente, a cura del Comitato, alla Commissione esaminatrice presso il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 3.

Durante lo stato di guerra e sino a sei mesi dopo la cessazione di esso, il Ministro per la grazia e giustizia può indire, distintamente dagli esami di concorso per la professione di procuratore, sessioni straordinarie di esami di idoneità per i praticanti che abbiano compiuto il prescritto periodo di pratica ed ai quali sia riconosciuta la partecipazione ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto giusta le disposizioni della legge 29 aprile 1943-XXI, n. 419.

Art. 4.

Quando gli esami e le sessioni straordinarie si svolgano in Roma, si applicano, quanto alla costituzione delle commissioni, le norme dell'art. 1, n. 4, della legge 23 marzo 1940, n. 254.

Tuttavia il Ministro per la grazia e giustizia, tenuto conto del numero dei candidati, può disporre che la Commissione medesima sia composta di cinque membri, e cioè:

di un magistrato della carriera giudicante di grado non inferiore al quinto, che la presiede;

di un magistrato del pubblico ministero di grado non inferiore al sesto;

di un professore di materie giuridiche presso una università del Regno, di ruolo, incaricato, o libero docente, ovvero presso un istituto superiore, di ruolo o incaricato;

di due avvocati designati dal Direttorio del Sindacato nazionale fascista forense, con anzianità di iscrizione nell'albo speciale della Corte Suprema di cassazione non inferiore a cinque anni.

Possono essere chiamati a far parte della Commissione un presidente e quattro membri supplenti che abbiano i medesimi requisiti stabiliti per gli effettivi.

I supplenti intervengono nella Commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

Art. 5.

Il Ministro per la grazia e giustizia può disporre l'ammissione all'esame del candidato che per circostanze dipendenti dallo stato di guerra si trovi nell'impossibilità di corredare la domanda dei documenti prescritti, qualora ritenga in base agli altri documenti esibiti ed alle informazioni assunte che il candidato medesimo possegga i requisiti di legge.

In ogni caso l'esame del candidato ammesso in virtù della disposizione precedente è annullato con provvedimento del Ministro, quando successivamente risulti che il candidato stesso non possedeva i predetti requisiti.

Art. 6.

Coloro che hanno presentato domanda di ammissione agli esami di procuratore indetti per il 1940, debbono ripetere la domanda per gli esami ovvero per le ses-

sioni straordinarie entro il termine che sarà stabilito con il decreto Ministeriale che indice gli esami o le sessioni medesime.

Art. 7.

I candidati che, avendo superato le prove scritte, non possono presentarsi a quelle orali per esigenze del servizio militare o comunque per circostanze dipendenti dall'attuale stato di guerra, sono ammessi a partecipare alle prove orali di esami o di sessioni successive.

Art. 8.

Ai fini dell'iscrizione nell'albo, la Commissione esaminatrice può rilasciare a richiesta del candidato un certificato attestante la conseguita idoneità.

Peraltro l'anzianità dell'iscrizione disposta in base a tali certificati è unica per tutti i candidati e decorre dal giorno in cui è depositato presso il Ministero di grazia e giustizia l'elenco degli idonei, a norma degli articoli 27 e 28 del R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sull'Ordinamento forense.

Art. 9.

Agli esami od alle sessioni straordinarie indette a norma del presente decreto si applicano le disposizioni dell'Ordinamento forense concernenti gli esami di procuratore in quanto non sia diversamente stabilito dal decreto stesso.

Il presente decreto entra in vigore nel quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per la grazia e giustizia è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE MARSICO — ACERBO — CIANETTI

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, foglio 90. — MANCINI

REGIO DECRETO 24 maggio 1943-XXI, n. 510.

Ottava prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1942-43.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 1° giugno 1942-XX, n. 680, che approva gli stati di previsione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1942-43;

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 23 aprile 1925-III, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597;

Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi presenta una disponibilità di L. 11.172.000 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 48.000 da versarsi all'Amministrazione postale telegrafica con imputazione al capitolo 19 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1942-43 e da inscriversi in aumento allo stanziamento del capitolo 101 del bilancio della spesa dell'Amministrazione suddetta per l'esercizio medesimo (Spese di pubblicità per promuovere l'incremento di taluni servizi).

Questo decreto sarà comunicato alle Assemblee legislative unitamente al conto consuntivo dell'Azienda delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1942-43.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

CINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, foglio 87. — MANCINI

REGIO DECRETO 24 maggio 1943-XXI, n. 511.

Nona prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1942-43.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 1° giugno 1942-XX, n. 680, che approva gli stati di previsione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1942-43;

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi presenta una disponibilità di L. 11.124.000 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 1.790.000 da versarsi all'Amministrazione postale telegrafica con imputazione al capitolo 19

dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1942-43 e da inscriversi in aumento allo stanziamento del capitolo 19 del bilancio della spesa dell'Amministrazione suddetta per l'esercizio medesimo (Spese varie per la Milizia postelegrafica, ecc.).

Questo decreto sarà comunicato alle Assemblee legislative unitamente al conto consuntivo dell'Azienda delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1942-43.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

CINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 86. — MANCINI

REGIO DECRETO 3 giugno 1943-XXI, n. 512.

Autorizzazione al comune di Savona ad applicare, fino al 31 dicembre 1944, le imposte di consumo in base alla tariffa della classe superiore « C ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la deliberazione 31 dicembre 1942-XXI, n. 1153, con la quale il comune di Savona, appartenente agli effetti dell'applicazione delle imposte di consumo alla classe *D*, chiede l'autorizzazione ad applicare dette imposte di consumo in base alla tariffa della classe superiore *C*, alla quale apparteneva per ragioni di popolazione;

Udita la Commissione centrale per la finanza locale che in adunanza 3 aprile 1943-XXI ha espresso parere favorevole alla concessione della chiesta autorizzazione fino al 31 dicembre 1944;

Visto l'art. 27 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Savona è autorizzato ad applicare fino al 31 dicembre 1944, le imposte di consumo in base alla tariffa della classe superiore *C*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 89. — MANCINI

REGIO DECRETO 3 giugno 1943-XXI, n. 513.

Autorizzazione al comune di Calascibetta ad applicare, fino al 31 dicembre 1944, le imposte di consumo in base alla tariffa della classe superiore « G ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista l'istanza con la quale il comune di Calascibetta, appartenente agli effetti dell'applicazione delle imposte di consumo alla classe *H*, in dipendenza dell'ultimo censimento generale della popolazione del Regno, chiede l'autorizzazione ad applicare le imposte stesse in base alla tariffa della classe superiore *G*, alla quale apparteneva per ragioni di popolazione;

Udita la Commissione centrale per la finanza locale che ha espresso parere favorevole alla concessione della chiesta autorizzazione fino a tutto il 31 dicembre 1944;

Ritenuto che la domanda del Comune è giustificata da imprescindibili necessità di bilancio;

Visto l'art. 26 del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Calascibetta è autorizzato ad applicare le imposte di consumo in base alla tariffa della classe superiore *G*, alla quale apparteneva, fino al 31 dicembre 1944.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 85. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1943-XXI.

Disciplina dell'allevamento dei suini e dell'approvvigionamento delle carni e grassi suini.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Ritenuta la necessità di incrementare e disciplinare l'allevamento dei suini per le esigenze dell'approvvigionamento delle carni e dei grassi alle Forze armate ed alla popolazione civile;

Decreta:

Art. 1.

Il bestiame suino destinato alla macellazione è vincolato a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e i detentori di tale bestiame sono tenuti a conferire tutti i capi da macellazione, di qualsiasi peso, all'Ente economico della zootecnia che opera a mezzo dei propri Uffici provinciali.

Sono esclusi dal conferimento, nei limiti stabiliti dal presente decreto, i suini destinati al consumo familiare ed a quello delle convivenze e delle mense aziendali.

Art. 2.

I limiti entro i quali viene riconosciuto il diritto alla macellazione dei suini esclusivamente per le destinazioni di cui al secondo comma del precedente articolo, sono fissati come segue:

a) un suino per anno e per ogni sei persone di famiglia o frazione di tale numero, fino ad un massimo di quattro suini;

b) un suino per ogni sei persone nel caso che l'allevamento venga effettuato da case di cura, ospedali, sanatori, opere pie, reparti di Forze armate, comunità religiose, convitti.

Per il consumo delle mense aziendali il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà consentire caso per caso l'allevamento di suini a seguito di domanda avanzata dalla ditta interessata.

Art. 3.

L'allevamento in compartecipazione dei suini destinati al consumo familiare è ammesso purchè si effettui tra non più di due famiglie. Agli effetti del diritto di macellazione di cui al precedente art. 2 i componenti le due famiglie compartecipanti vengono considerati come costituenti un unico nucleo familiare.

Il rapporto di compartecipazione deve risultare dalla denuncia di censimento di cui al decreto Ministeriale 1° giugno 1943-XXI oppure dalla denuncia di variazione di cui al successivo art. 7 purchè questa sia presentata all'Ufficio provinciale dell'Ente economico della zootecnia, tramite il comune nella giurisdizione del quale sono allevati i suini, almeno tre mesi prima della macellazione.

Nella denuncia debbono essere distintamente indicati cognome e nome, residenza e numero dei componenti la famiglia del denunziante e dell'altro compartecipante.

Art. 4.

In base alle disposizioni che saranno impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tutti coloro che, a termini dei precedenti articoli, macellano suini per il consumo familiare e delle convivenze, non possono valersi, per un anno dalla data di macellazione, dei buoni per i grassi solidi (burro e grassi suini) delle carte annonarie ed, entro 15 giorni dalla stessa data, debbono presentare le predette carte agli Uffici annonari del comune di residenza per il distacco dei buoni relativi ai grassi solidi. Tutti coloro che macellano suini per il consumo familiare e delle convivenze perdono sempre per il periodo di un anno, il diritto al prelevamento delle carni suine che verranno poste in distribuzione alla popolazione civile.

Art. 5.

La macellazione dei suini per il consumo familiare, delle convivenze e delle mense aziendali, potrà effettuarsi, dagli aventi diritto, esclusivamente nel periodo autunno-invernale — 1° ottobre-31 marzo —, purchè gli interessati siano in regola con la denuncia di cui al successivo art. 7 e dimostrino di aver tenuto in allevamento i suini per un periodo di tempo non inferiore ai tre mesi.

I suini destinati al consumo familiare, non potranno essere macellati prima di aver raggiunto il peso minimo di kg. 60, salvo diversa determinazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per singole provincie o zone di allevamento nell'ambito di una stessa provincia.

L'allevatore che non avesse la possibilità di portare il capo suino al peso minimo stabilito nel periodo indicato al precedente comma dovrà conferirlo all'Ente economico della zootecnia salvo che non intenda protrarne la macellazione alla successiva campagna.

I suini non macellati entro il periodo di cui al primo comma del presente articolo saranno precettati per il conferimento, qualora gli interessati non intendano protrarne la macellazione alla successiva campagna.

Nelle zone di montagna, dove per consuetudine i suini vengono mattati nei mesi primaverili ed estivi, la macellazione per il consumo familiare potrà essere consentita anche dopo il 31 marzo, subordinatamente ad una speciale autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, rilasciata su richiesta della Sezione provinciale dell'alimentazione, alla quale dovranno rivolgersi gli interessati.

Art. 6.

Tutti coloro che effettuano la macellazione familiare debbono tenere a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i quantitativi di lardo e di carni indicati nell'allegata tabella.

Il conferimento dei grassi e delle carni sarà fatto dall'allevatore all'Ente economico della zootecnia in appositi centri di raccolta, anche per la parte cui è tenuto il compartecipante, con le modalità che verranno fissate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; il ritiro di tali prodotti sarà effettuato dall'Associazione nazionale consorzi provinciali macellai (Consocarni) a mezzo della sua organizzazione centrale e periferica.

L'allevatore risponde della buona conservazione dei prodotti fino al conferimento. Il prezzo e le modalità di pagamento verranno stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 7.

Al fine di tenere aggiornata la consistenza del patrimonio suino nazionale rilevato ai sensi del decreto Ministeriale 1° giugno 1943-XXI, tutti i detentori di bestiame suino, dovranno denunciare all'Ufficio provinciale dell'Ente economico della zootecnia, tramite il comune nella giurisdizione del quale sono allevati i capi, le variazioni, rispetto alla consistenza denunziata alla data del 20 luglio 1943-XXI, relativamente agli acquisti di capi di qualunque peso ed ai capi nati quando questi abbiano raggiunto il peso di kg. 50, nonchè alle vendite, ai conferimenti ed alle cessioni ad altro titolo.

Ad analoga denuncia sono tenuti tutti coloro che inizieranno gli allevamenti dopo il censimento di cui a) precedente comma.

L'Ufficio provinciale dell'Ente economico della zootecnia, in base alle denuncie di cui sopra, deve tenere aggiornato apposito schedario.

Art. 8.

Gli Uffici provinciali dell'Ente economico della zootecnia comunicano ai comuni per l'affissione all'albo pretorio due distinti elenchi rispettivamente degli allevatori tenuti al conferimento obbligatorio ai raduni e degli allevatori dei suini destinati alla macellazione per il consumo familiare, delle convivenze e delle mense aziendali.

In base all'elenco degli allevatori di suini da macellare per il consumo familiare, i comuni rilasciano l'autorizzazione alla mattazione dei singoli capi su apposito modulo (cart. 25/S) fornito dall'Ufficio provinciale dell'Ente economico della zootecnia.

Art. 9.

Il trasferimento da provincia a provincia dei suini è regolato come segue:

1) i capi suini che non superano il peso di kg. 30 possono essere liberamente trasferiti;

2) i capi del peso da oltre kg. 30 a kg. 50 potranno essere trasportati, se scortati da un permesso rilasciato dall'Ufficio provinciale dell'Ente economico della zootecnia della provincia esportatrice e vistato dalla Sezione provinciale dell'alimentazione;

3) i capi suini di peso superiore ai kg. 50 dovranno essere trasportati se scortati da un permesso rilasciato dall'Ufficio provinciale dell'Ente economico della zootecnia su autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I trasferimenti dei suini disposti direttamente dall'Ente economico della zootecnia in applicazione dei successivi articoli 10, 12 e 14 sono esonerati dagli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 del presente articolo.

Art. 10.

Nelle provincie di Cuneo, Novara, Vercelli, Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Bologna, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Padova, Treviso, Udine, Verona, Vicenza ed in quelle altre che saranno eventualmente determinate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con disposizione da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la concessione dei quantitativi di latte ai caseifici cooperativi, agricoli, industriali è subordinata alla stipulazione di una convenzione tra l'Ente economico della zootecnia e la ditta assegnataria del latte, nella quale le parti assumono rispettivamente i seguenti obblighi:

a) la ditta assegnataria anche se cede a terzi il siero ricavato dal latte lavorato si impegna ad ingrassare e conferire nella campagna di macellazione un suino del peso minimo di kg. 150 per ogni 30 ettolitri di latte annualmente assegnati dall'Ente economico della zootecnia al caseificio e da questi effettivamente ricevuti;

b) l'Ente economico della zootecnia si impegna di fornire al caseificio, ai prezzi stabiliti, lattonzoli o magroni da ingrassare nel numero di capi determinati in relazione al precedente punto *a*); sono computati a decurtazione di tale numero i lattonzoli o magroni risultanti già in possesso del caseificio per ingrassamento. Congiuntamente a tale prestazione l'Ente predetto si impegna di fornire al caseificio, ai prezzi stabiliti, q.li 4,25 di miscela alimentare per anno o un equivalente quantitativo di altri mangimi per ogni capo magrone da ingrassare, a partire dal peso base di kg. 60.

Qualora la ditta assegnataria del latte sia contemporaneamente produttrice di granoturco, l'obbligo di cui al punto *a*) del presente articolo ha applicazione senza che da parte dell'Ente si proceda alla fornitura della miscela.

Art. 11.

Su domanda presentata dagli interessati, l'Ente economico della zootecnia, sentito l'Ufficio controllo formaggi, potrà esonerare dall'obbligo della stipulazione della convenzione di cui al precedente articolo i caseifici che, a causa della loro lavorazione casearia effettivamente svolta, non possano disporre di siero oppure ne dispongano solo per un quantitativo insufficiente.

L'Ente economico predetto comunica le esonerazioni concesse al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 12.

Tutti coloro che allevano scrofe sono tenuti a conferire, ai prezzi stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'Ente economico della zootecnia, lattonzoli e magroni nel numero di cui ai seguenti punti:

a) tutti i produttori di granoturco devono conferire all'Ente economico della zootecnia, per ogni scrofa allevata, due lattonzoli del peso minimo di kg. 20, oppure un magrone del peso minimo di kg. 60;

b) tutti i produttori di orzo e di fave che non siano contemporaneamente produttori di granoturco, debbono conferire all'Ente economico della zootecnia, per ogni scrofa allevata, un lattonzolo del peso minimo di kg. 20;

c) tutti coloro che allevano scrofe, sino ad un numero massimo di tre, e che non siano produttori di granoturco, orzo o fave, debbono conferire all'Ente economico della zootecnia, per ogni scrofa allevata due lattonzoli del peso minimo di kg. 20 oppure un magrone del peso minimo di kg. 60. A richiesta dell'allevatore l'Ente predetto, in relazione alle disponibilità dei mangimi, potrà assegnare, ai prezzi stabiliti, fino ad un massimo di q.li 5 di miscela alimentare od un equivalente quantitativo di altro mangime, per ogni scrofa allevata;

d) tutti gli allevatori di scrofe (industriali del latte, caseifici, laboratori e stabilimenti di macellazione, ecc.), che comunque non rientrano nelle categorie precedenti, debbono conferire all'Ente economico della zootecnia numero quattro magroni del peso minimo di kg. 60 per ogni scrofa allevata. A richiesta dell'allevatore l'Ente predetto, in relazione alle disponibilità dei mangimi, potrà assegnare, ai prezzi stabiliti, per ogni scrofa allevata, fino a q.li 8 di miscela alimentare, od un equivalente quantitativo di altri mangimi.

Dagli obblighi di cui al presente articolo sono esclusi gli allevatori della Sicilia, della Sardegna e isole adiacenti.

Art. 13.

L'Ente economico della zootecnia è incaricato di organizzare il servizio relativo al conferimento dei suini

da parte degli allevatori di scrofe, nonchè al collocamento dei soggetti conferiti.

Art. 14.

I produttori di granoturco, di orzo e fave, ammessi alla trattenuta di tali prodotti per l'allevamento di capi suini, devono conferire i suini allevati all'Ente economico della zootecnia, fatta eccezione per quelli destinati al consumo familiare ai sensi dell'art. 2, punti *a*) e *b*). I limiti minimi di peso di detti suini da conferire verranno fissati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 15.

I detentori di suini da macello tenuti al conferimento debbono prenotare all'Ufficio provinciale dell'Ente economico della zootecnia della provincia di allevamento, con un preavviso di almeno quindici giorni, i capi pronti per il conferimento stesso.

L'Ente economico della zootecnia, in base alle citate prenotazioni dispone, tramite i dipendenti Uffici provinciali, in quale luogo e con quali modalità dovranno avvenire i conferimenti.

Fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali, nel caso di mancato ingiustificato conferimento, l'Ufficio provinciale dell'Ente economico della zootecnia deve procedere a spese del detentore, al prelevamento diretto dalla stalla dei suini non conferiti, richiedendo, se necessario, al prefetto, il concorso della forza pubblica, a norma dell'art. 11 della legge 30 ottobre 1940-XIX, n. 1723.

Art. 16.

La valutazione dei suini conferiti all'Ente economico della zootecnia viene fatta sulla base della tabella nazionale.

Il bestiame suino conferito ai raduni è valutato da una Commissione di esperti il cui presidente è nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Detta Commissione opera sotto il diretto controllo del Comitato centrale degli esperti. La valutazione del bestiame suino conferito mediante cartolina 5/S viene stabilita d'accordo tra il detentore e l'acquirente, sempre sulla base della tabella nazionale. In caso di mancato accordo, il detentore è tenuto a conferire il bestiame nel capoluogo del comune di allevamento e la valutazione è fatta con giudizio inappellabile dal veterinario del comune stesso.

Art. 17.

L'Ente economico della zootecnia, dopo aver soddisfatte le richieste avanzate dalle Forze armate, pel tramite del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, consegna il bestiame conferito all'Associazione nazionale dei consorzi provinciali tra macellai per le carni (Consocarni), la quale, lo ripartisce tra i laboratori gestiti o vigilati dai Consorzi provinciali tra macellai per le carni (Coproma) e gli stabilimenti industriali aderenti al Consorzio Industrie Conserve Animali (C.I.C.A.) secondo un piano concordato tra Consocarni e C.I.C.A. che deve essere sottoposto all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Laboratori e stabilimenti, per funzionare, devono essere in possesso dell'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 18.

Gli Enti acquirenti debbono provvedere al pagamento dei suini acquistati entro cinque giorni dall'avvenuta consegna, versando il relativo importo all'Istituto bancario tesoriere dell'Ente economico della zootecnia o al suo corrispondente nel capoluogo della provincia di destinazione dei suini conferiti; il pagamento così effettuato è regolarizzato dalle ricevute rilasciate dall'Istituto predetto o dal suo corrispondente.

L'Ente economico della zootecnia provvede entro otto giorni dalla predetta consegna al pagamento del prezzo al conferente.

I pagamenti dovranno effettuarsi sulla base del verbale redatto dalla Commissione degli esperti al raduno.

Art. 19.

Nessun suino può essere mattato senza l'apposita cartolina rilasciata direttamente dall'Ufficio provinciale dell'Ente economico della zootecnia per i suini conferiti, o dal comune, limitatamente a quelli destinati al consumo familiare, delle convivenze e delle mense aziendali.

Tali cartoline dovranno essere presentate al direttore del macello o al sanitario incaricato della vigilanza delle carni, cui incombe l'obbligo di controllare la rispondenza quantitativa e qualitativa dei capi presentati per la mattazione. Le predette cartoline sostituiscono a tutti gli effetti gli altri documenti sanitari necessari per il trasporto dei prodotti fuori del comune di macellazione.

I tagliandi *C*) della cartolina, muniti del bollo e del visto del direttore del macello o del sanitario devono da questi essere restituiti, entro 24 ore dall'avvenuta macellazione o dalla visita delle carni, all'ufficio del comune che provvederà ad inviarli settimanalmente all'Ufficio provinciale dell'Ente economico della zootecnia che li ha emessi.

Le mattazioni d'urgenza possono essere effettuate soltanto mediante il rilascio di apposita cartolina da parte del sanitario il quale restituirà, entro 24 ore dall'avvenuta macellazione o dalla visita delle carni, il tagliando *C*) della cartolina all'Ufficio predetto.

Ove si tratti di suini mattati per consumo familiare il sanitario ne darà comunicazione al comune per le necessarie variazioni nell'elenco degli allevatori di cui all'art. 8.

Le mattazioni d'urgenza sono soltanto quelle previste dal regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni approvato con R. decreto 20 dicembre 1928-VII, n. 3298; tutte le altre sono da considerarsi macellazioni di necessità e le carni, per i capi non destinati al consumo familiare, dovranno essere poste a disposizione dell'Ente economico della zootecnia. Per tali carni verrà corrisposto il prezzo stabilito dalla tabella nazionale, ridotto in relazione alla qualità e proporzionato alla quantità della carne effettivamente utilizzabile.

Art. 20.

Gli stabilimenti industriali, i laboratori ed i depositi dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni, autorizzati alla macellazione dei suini ed alla lavorazione

delle carni o alla conservazione dei grassi e delle carni sono sottoposti al controllo della S.A.I.B. (Società Anonima Importazione Bestiame). I prodotti ricavati dalla macellazione di cui agli articoli 21, 22 e 23 restano vincolati a favore del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e la S.A.I.B. è incaricata di esercitare la vigilanza necessaria per l'osservanza del vincolo.

A tal fine gli stabilimenti, i laboratori autorizzati ed i depositi debbono tenere un libro di carico e scarico del tipo fissato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel quale dovranno essere altresì registrati, in modo distinto, i quantitativi di grassi e carni conferiti ai sensi dell'art. 6.

Art. 21.

Le frattaglie e le parti ricavate dalla macellazione dei suini nei laboratori dei Consorzi provinciali tra macellai, precisate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dovranno essere destinate al consumo diretto della popolazione civile delle rispettive provincie, secondo un piano di distribuzione elaborato dai CO.PRO.MA. ed approvato dalla Sezione provinciale dell'Alimentazione.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà destinare, in tutto o in parte, al consumo di altre provincie i prodotti di cui al precedente comma.

I grassi nella misura non inferiore a quella stabilita dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dovranno essere conservati dai singoli laboratori sotto la sorveglianza dei CO.PRO.MA.

I restanti quantitativi di carne macellata dovranno destinarsi alla confezione di salumi freschi e da stagionare per la cui disciplina valgono le disposizioni del decreto Ministeriale 17 giugno 1942-XX relativo alla disciplina dei prodotti conservati.

Art. 22.

Le frattaglie e le parti ricavate dalla macellazione dei suini negli stabilimenti industriali, precisate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, verranno poste a disposizione dell'Associazione nazionale consorzi provinciali tra macellai per le carni, che provvederà ad immetterle al consumo, secondo un piano di distribuzione nazionale elaborato dall'Associazione stessa e sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I grassi, nella misura non inferiore a quella stabilita dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dovranno essere accantonati e conservati dai singoli stabilimenti.

I restanti quantitativi di carne macellata dovranno destinarsi alla confezione dei salumi freschi e da stagionare, per la cui disciplina valgono le disposizioni di cui al predetto decreto Ministeriale 17 giugno 1942-XX.

Art. 23.

I grassi conferiti da tutti coloro che effettuano la macellazione familiare verranno, dall'Associazione nazionale consorzi provinciali tra macellai per le carni, conservati presso gli stabilimenti industriali o i laboratori, od i depositi e tenuti a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per essere destinati al consumo diretto della popolazione civile.

I cosciotti e le spalle dovranno essere, di norma, conservati e stagionati, ed eccezionalmente, a seguito di parere dell'autorità sanitaria, destinati alla confezione di insaccati freschi, o da stagionare, per la cui disciplina valgono le disposizioni del decreto Ministeriale 17 giugno 1942-XX.

Per la preparazione di tali insaccati non potranno in alcun caso essere utilizzati i grassi conferiti, di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 24.

Per l'approvvigionamento e la destinazione al consumo dei salumi di cui ai precedenti articoli 21, 22 e 23 vigono le disposizioni stabilite all'art. 11 del citato decreto Ministeriale 17 giugno 1942-XX.

La destinazione dei grassi, di cui ai predetti articoli 21, 22 e 23 viene regolata dall'Ufficio Distribuzione Olii e Grassi Alimentari (U.D.O.G.A.) sulla base dei piani approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La distribuzione di detti grassi viene effettuata dall'Associazione nazionale dei consorzi provinciali tra macellai per le carni (Consocarni) secondo le modalità fissate per i salumi ed in applicazione dei piani di distribuzione predisposti dall'U.D.O.G.A.

Art. 25.

Le denuncie della produzione dei salumi e dei grassi debbono essere dagli stabilimenti, dai laboratori e dai depositi presentate alla Società Anonima Importazione Bestiame (S.A.I.B.) in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale 17 giugno 1942-XX, entro il 5 di ogni mese per il movimento riferito alla fine del mese precedente.

La S.A.I.B., ricevuti i dati di cui al precedente comma, inoltrerà entro il 10 di ogni mese, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'Ufficio Distribuzione Olii e Grassi Alimentari (per i grassi) ed all'Associazione nazionale consorzi provinciali tra macellai per le carni (per i salumi) il riassunto mensile delle produzioni di ciascun stabilimento industriale, laboratorio e deposito e le disponibilità totali dei salumi e dei grassi.

Art. 26.

Il trasferimento fuori comune dei grassi e delle carni suine da parte degli allevatori aventi diritto a macellare suini per uso proprio ai sensi degli articoli 2 e 3 deve essere legittimato con apposita autorizzazione rilasciata dai comuni di allevamento e di macellazione.

Art. 27.

Sono abrogati il decreto Ministeriale 10 luglio 1942-XX, e le disposizioni comunque contrastanti con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 28.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono punibili a termini del R. decreto-legge 22 aprile 1943-XXI, n. 245.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 giugno 1943-XXI

Il Ministro: PARESCHI

Tabella del conferimento di lardo e prosciutti da parte degli allevatori che hanno macellato i suini per il consumo familiare

NUMERO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA	I GRUPPO Piemonte Lombardia - Venezia Euganea Emilia Marche								II GRUPPO Umbria Lazio - Campania Abruzzi Liguria - Toscana								III GRUPPO Venezia Giulia e Tridentina Puglie - Lucania Calabria Sicilia - Sardegna							
	Per 1 suino macellato		Per 2 suini macellati		Per 3 suini macellati		Per 4 suini macellati		Per 1 suino macellato		Per 2 suini macellati		Per 3 suini macellati		Per 4 suini macellati		Per 1 suino macellato		Per 2 suini macellati		Per 3 suini macellati		Per 4 suini macellati	
	Lardo kg.	Prosciutti n.	Lardo kg.	Prosciutti n.	Lardo kg.	Prosciutti n.	Lardo kg.	Prosciutti n.	Lardo kg.	Prosciutti n.	Lardo kg.	Prosciutti n.	Lardo kg.	Prosciutti n.	Lardo kg.	Prosciutti n.	Lardo kg.	Prosciutti n.	Lardo kg.	Prosciutti n.	Lardo kg.	Prosciutti n.	Lardo kg.	Prosciutti n.
Fino a due	mezzo	suino	—	—	—	—	—	—	mezzo	suino	—	—	—	—	—	—	mezzo	suino	—	—	—	—	—	—
Da 3 a 4	8	1 C	—	—	—	—	—	—	7	1 C	—	—	—	—	—	—	6	1 C	—	—	—	—	—	—
Da 5 a 6	6	1 S	—	—	—	—	—	—	5	1 S	—	—	—	—	—	—	4	1 S	—	—	—	—	—	—
Da 7 a 8	4	—	16	2 {1 C, 1 S}	—	—	—	—	3	—	14	2 {1 C, 1 S}	—	—	—	—	2	—	12	2 {1 C, 1 S}	—	—	—	—
Da 9 a 10	4	—	14	2 {1 C, 1 S}	—	—	—	—	3	—	12	2 {1 C, 1 S}	—	—	—	—	2	—	10	2 {1 C, 1 S}	—	—	—	—
Da 11 a 12	4	—	12	2 S	—	—	—	—	3	—	10	2 S	—	—	—	—	2	—	8	2 S	—	—	—	—
Da 13 a 14	4	—	10	—	22	3 {1 C, 2 S}	—	—	3	—	8	—	19	3 {1 C, 2 S}	—	—	2	—	6	—	16	3 {1 C, 2 S}	—	—
Da 15 a 16	4	—	10	—	20	3 {1 C, 2 S}	—	—	3	—	8	—	17	3 {1 C, 2 S}	—	—	2	—	6	—	14	3 {1 C, 2 S}	—	—
Da 17 a 18	4	—	10	—	18	3 S	—	—	3	—	8	—	15	3 S	—	—	2	—	6	—	12	3 S	—	—
Da 19 a 20	4	—	10	—	16	—	28	4 {1 C, 3 S}	3	—	8	—	13	—	24	4 {1 C, 3 S}	2	—	6	—	10	—	20	4 {1 C, 3 S}
Da 21 a 22	4	—	10	—	16	—	26	4 {1 C, 3 S}	3	—	8	—	13	—	22	4 {1 C, 3 S}	2	—	6	—	10	—	18	4 {1 C, 3 S}
Da 23 a 24	4	—	10	—	16	—	24	4 S	3	—	8	—	13	—	20	4 S	2	—	6	—	10	—	16	4 S
Oltre i 24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

C = Cosciotto (prosciutto).
S = Spalla (prosciutto di spalla).
Le convivenze di cui al paragrafo *b*) dell'art. 2 del decreto Ministeriale conferiranno un quarto posteriore tagliato all'ultima costola, per ogni capo mattato.

Note. — 1) Nelle provincie comprendenti zone montane ed incluse nei gruppi 1° e 2°, qualora le particolari condizioni dell'allevamento lo esigano, il Ministero dell'agricoltura e foreste su proposta dei prefetti interessati, potrà concedere, agli allevatori dimoranti in territori ben delimitati, di consegnare i quantitativi di lardo fissati per uno dei gruppi di classifica inferiore.

2) Qualora il conferente intendesse consegnare pancetta anzichè cosciotto o spalla, i quantitativi da conferire sono fissati come segue:

	I Gruppo	II Gruppo	III Gruppo
per ogni cosciotto o spalla non conferiti	Kg. 6 pancetta	Kg. 5 pancetta	Kg. 3,5 pancetta

3) Per i suini allevati dalle mense aziendali l'obbligo del conferimento è fissato in mezzo capo per ogni suino mattato.

4) Coloro che consegneranno un quarto posteriore completo tagliato all'ultima costola, per ogni suino macellato, sono esonerati dall'obbligo del conferimento dei quantitativi di prodotti fissati dalla presente tabella.

(2190)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1943-XXI.
Estensione del divieto di produzione e vendita di surrogati dell'olio ai surrogati di tutti i condimenti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 13 novembre 1942-XXI (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 18 novembre 1942-XXI) relativo al divieto di preparazione e vendita dei surrogati di oli commestibili;

Ritenuta la necessità di estendere il divieto di cui al decreto Ministeriale 13 novembre 1942-XXI a qualsiasi prodotto posto in commercio, sotto qualsiasi denominazione, come specifico per la preparazione di surrogati di condimenti;

Decreta:

Art. 1.

Il divieto di produzione e vendita di surrogati dell'olio commestibile, di cui al decreto Ministeriale 13 novembre 1942-XXI, è esteso a qualsiasi prodotto, solido, liquido o in polvere, posto in commercio, sotto qualsiasi denominazione, come surrogato dei condimenti (olio, burro, grassi e aceto) o come specifico per la preparazione del surrogato o per l'emulsione o altro trattamento, prima della relativa utilizzazione, degli stessi condimenti.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni comunque contrastanti con quelle di cui al presente decreto ed al decreto Ministeriale 13 novembre 1942-XXI.

Art. 3.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto e nel decreto Ministeriale 13 novembre 1942-XXI sono punibili ai sensi del R. decreto-legge 22 aprile 1943-XXI, n. 245.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 12 giugno 1943-XXI

Il Ministro: PARESCHI

(2199)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1943-XXI.
Proroga dei termini in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Livorno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1500, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1943-XXI, n. 215, contenente norme per la temporanea sospensione e la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria, ed il trasferimento degli Uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Decreta:

Art. 1.

Nel comune di Livorno sono prorogati di novanta giorni i termini per le dichiarazioni e le rettifiche relative alle imposte dirette ed ai tributi locali, per le domande di rimborso a titolo d'indebito, da parte dei contribuenti; per gli accertamenti, le rettifiche e le controrettifiche d'ufficio; per i ricorsi ed i gravami di qualsiasi specie.

Agli effetti delle procedure esecutive per la riscossione dei tributi di cui al primo comma, nonchè dei tributi e contributi di qualsiasi specie esigibili da parte degli esattori delle imposte dirette, sono pure prorogati di novanta giorni il termine di perenzione del pignoramento mobiliare e quello di dieci giorni stabilito per la vendita degli oggetti pignorati dall'art. 38 del testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con il R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e dall'art. 10 del testo unico approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 630, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Nulla è innovato ai termini stabiliti per il pagamento dei tributi suaccennati.

La proroga dei termini predetti compete in quanto la scadenza dei medesimi si sia verificata o si verifichi tra il 28 maggio 1943-XXI e il 31 dicembre 1943-XXII, salvo quanto è disposto all'art. 2.

Art. 2.

Agli effetti delle domande di rimborso a titolo d'inesigibilità il termine per esperire la procedura mobiliare alla scadenza della prima rata non pagata di ruoli posti in riscossione nell'anno 1943 è prorogato fino alla concorrenza del termine stabilito per la esecuzione alla scadenza dell'ultima rata dei ruoli medesimi.

I termini per l'espletamento delle procedure mobiliari ed immobiliari ancora in essere nell'anno 1943 per il recupero di imposte e tributi iscritti nei ruoli degli anni 1942 e precedenti sono prorogati fino allo spirare del termine per l'esecuzione mobiliare alla scadenza dell'ultima rata dei ruoli di cui al comma precedente.

Le relative domande di rimborso a titolo d'inesigibilità potranno essere prodotte entro il 31 dicembre 1944.

Roma, addì 5 giugno 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(2209)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 23 giugno 1943-XXI - N. 117

Afghanistan	1,[illegible]	Islanda (I)	2,9897
Albania (I)	6,25	Lettonia (C)	3,6751
Argentina (U)	4,45	Lituania (C)	3,3003
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,933
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,9928	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	23,42	Olanda (C)	10,09
Id. (C) (2)	22,98	Perù (I)	2,9925
Canadà (I)	15,97	Polonia (C)	380,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7950
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id. (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	10,5263
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5868
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,38	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,50	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.

(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.

(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	91,85
Id. 3,50 % (1902)	86,50
Id. 3 % lordo	70,65
Id. 5 % (1935)	90,475
Redimib. 3,50 % (1934)	80,375
Id. 5 % (1936)	95,05
Id. 4,75 % (1924)	495 —
Obblig. Venezie 3,50 %	97,30
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,375
Id. 5 % (1944)	98,925
Id. 5 % (1949)	92,975
Id. 5 % (15-2-50)	92,90
Id. 5 % (15-9-50)	93,125
Id. 5 % (15-4-51)	92,50

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gela, in liquidazione, con sede in Gela (Caltanissetta).

Nella seduta tenuta il 14 giugno 1943-XXI dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gela, in liquidazione, con sede in Gela (Caltanissetta), il cav. dott. ing. Angelo Bevilacqua è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752.

(2208)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Graduatoria del concorso a sei posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del Commissariato generale per la pesca.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868;

Visto il R. decreto 9 dicembre 1941-XX, n. 1644, di approvazione dei ruoli organici del personale del Commissariato generale per la pesca;

Visto il proprio decreto 15 luglio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1942-XX, al registro 19 Finanze, foglio n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 4 dicembre 1942-XXI, col quale è stato indetto un concorso per titoli a sei posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C, grado 13°) nel ruolo del Commissariato generale per la pesca;

Visto il proprio decreto 16 dicembre 1942-XXI, registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1943-XXI, registro n. 2 Finanze, foglio n. 25, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice;

Visti gli atti della Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso per titoli a sei posti d'alunno d'ordine in prova nel ruolo del Commissariato generale per la pesca:

1. Scarpanti Delia, coniugata con due figli . punti 85
2. Guerrieri Ida . . . . » 85
3. Chiara Giovanna . . . . » 84
4. Fabiani Luigi . . . . » 83
5. Chizzolini Iolanda . . . . . . » 80
6. Unzer Luisa . . . . » 79
7. Zamponi Alberto . . . . » 77
8. Conti Giuseppe, nato il 26 novembre 1913 . » 72
9. Tombà Giuseppe, nato il 10 gennaio 1922 . » 72
10. Guerrasio Elettra Maria, nata l'8 dic. 1911 . » 69
11. Morichetti Romanino, nato il 30 aprile 1923 » 69
12. Ferrigni Teresa . . . . » 65
13. Piacentini Antonietta. . . . . . » 63

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso nell'ordine appresso indicato:

1. Scarpanti Delia, coniugata con due figli . punti 85
2. Guerrieri Ida . . . . » 85
3. Chiara Giovanna . . . . » 84
4. Fabiani Luigi . . . . » 83
5. Chizzolini Iolanda . . . . . . » 80
6. Unzer Luisa . . . . » 79

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine seguente:

1. Zamponi Alberto . . . . punti 77
2. Conti Giuseppe, nato il 26 novembre 1913 . » 72
3. Tombà Giuseppe, nato il 10 gennaio 1922 . » 72
4. Guerrasio Elettra Maria, nata l'8 dic. 1911 . » 69
5. Morichetti Romanino, nato il 30 aprile 1923 » 69
6. Ferrigni Teresa . . . . » 65
7. Piacentini Antonietta . . . . . . » 63

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° maggio 1943-XXI

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1943-XXI
Registro n. 12 Finanze, foglio n. 269. — LESEN

(2207)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Proroga del concorso per tre posti di ispettore di 3ª classe (grado 10°, gruppo A) del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 11 gennaio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio successivo, registro 28 Corporazioni, foglio n. 26, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 43 del 22 febbraio 1943-XXI) con il quale è stato indetto un concorso per esame a tre posti di ispettore di 3ª classe (grado 10°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo fra i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di perfezionamento in medicina del lavoro;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande e dei relativi documenti per l'ammissione al concorso per tre posti di ispettore di 3ª classe del ruolo dell'Ispettorato corporativo indetto fra i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di perfezionamento in medicina del lavoro, di cui al decreto Ministeriale nelle premesse citato, fissato nel 1° comma dell'art. 2 del decreto stesso, è prorogato di giorni 60.

Il nuovo termine si sostituisce a quello già fissato agli effetti di tutte le disposizioni contenute nel suddetto decreto Ministeriale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1943-XXI

Il Ministro: CIANETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1943-XXI
Registro 29 Corporazioni, foglio n. 312. — MAJURI

(2200)

Proroga del concorso per cinque posti di ispettore di 4ª classe (grado 11°, gruppo A) del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 11 gennaio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio successivo, registro 28 Corporazioni, foglio n. 28 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 43 del 22 febbraio 1943-XXI) con il quale è stato indetto un concorso per esame a cinque posti di ispettore di 4ª classe (grado 11°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo fra i laureati in economia e commercio;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande e dei relativi documenti per l'ammissione al concorso per cinque posti di ispettore di 4ª classe del ruolo dell'Ispettorato corporativo, indetto fra i laureati in economia e commercio, di cui al decreto Ministeriale nelle premesse citato, fissato nel 1° comma dell'art. 2 del decreto stesso, è prorogato di giorni 60.

Il nuovo termine si sostituisce a quello già fissato agli effetti di tutte le disposizioni contenute nel suddetto decreto Ministeriale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1943-XXI

Il Ministro: CIANETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1943-XXI
Registro 29 Corporazioni, foglio n. 311. — MAJURI

(2201)

Proroga del concorso per sei posti di vice-segretario (grado 11°, gruppo A) del ruolo dell'Ispettorato corporativo

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 11 gennaio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio successivo, registro 28 Corporazioni, foglio n. 29 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 43 del 22 febbraio 1943-XXI) con il quale è stato indetto un concorso per esame a sei posti di vice-segretario (grado 11°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande e dei relativi documenti per l'ammissione al concorso per sei posti di vice-segretario del ruolo dell'Ispettorato corporativo, di cui al decreto Ministeriale nelle premesse citato, fissato nel 1° comma dell'art. 2 del decreto stesso, è prorogato di giorni 60.

Il nuovo termine si sostituisce a quello già fissato agli effetti di tutte le disposizioni contenute nel suddetto decreto Ministeriale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1943-XXI

Il Ministro: CIANETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1943-XXI
Registro 29 Corporazioni, foglio n. 310. — MAJURI

(2202)

Proroga del concorso per 20 posti di ispettore aggiunto di 3ª classe (grado 11°, gruppo B) del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 11 gennaio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio successivo, registro 28 Corporazioni, foglio n. 27 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 43 del 22 febbraio 1943-XXI) con il quale è stato indetto un concorso per esame a 20 posti di ispettore aggiunto di 3ª classe (grado 11°, gruppo *B*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo fra i periti tecnici industriali, i ragionieri e i periti agrari;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande e dei relativi documenti per l'ammissione al concorso per 20 posti di ispettore aggiunto di 3ª classe (grado 11°, gruppo *B* del ruolo dell'Ispettorato corporativo indetto fra i periti tecnici industriali, i ragionieri ed i periti agrari, di cui al decreto Ministeriale nelle premesse citato, fissato nel 1° comma dell'art. 2 del decreto stesso, è prorogato di giorni 60.

Il nuovo termine si sostituisce a quello già fissato agli effetti di tutte le disposizioni contenute nel suddetto decreto Ministeriale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1943-XXI

Il Ministro: CIANETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1943-XXI
Registro 29 Corporazioni, foglio n. 309. — MAJURI

(2203)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.